

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023,  
delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la  
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti  
con le regioni a statuto speciale e le province autonome di  
Trento e di Bolzano

*(Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 ottobre 2023)**



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

436

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0031111 P-4.8.3.7

del 24/10/2023



48958645

Gentile Presidente,

Le invio, in allegato, lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di erogazione, per l'annualità 2023, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Sullo schema di decreto sono stati acquisiti il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 2 ottobre 2023, e il parere favorevole della Conferenza unificata, nella seduta del 12 ottobre 2023.

Lo schema di decreto, ai sensi del citato articolo 6, viene trasmesso, con la relazione illustrativa e il parere della Conferenza unificata (in allegato), ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALFREDO MANTOVANO

---

Ignazio La Russa

Presidente del Senato della Repubblica

[segreteria gabinetto presidente@pec.senato.it](mailto:segreteria gabinetto presidente@pec.senato.it)



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali*

*Servizio per le Attività internazionali del sistema delle Autonomie*

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL DPCM PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER  
LE AREE SVANTAGGIATE DI CONFINE-ANNUALITÀ 2023**

L'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente *Disposizioni urgenti in materia finanziaria*, come sostituito dall'articolo 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

La dotazione del Fondo è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia.

Le modalità di utilizzo del Fondo sono state da ultimo disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante *Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 24 novembre 2020.

La dotazione finanziaria per le diverse annualità è risultata, per i rispettivi anni, pari a:

- 36.256570,26 euro per 2018-2020;
- 22.559.926,00 per il 2021;
- 23.241.722,93 per il 2022.

Per l'annualità 2023, come disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*, la dotazione finanziaria del Fondo è pari a 5.000.000,00 di euro.



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali*

*Servizio per le Attività internazionali del sistema delle Autonomie*

A seguito della pubblicazione dei bandi, da parte di questo Dipartimento, per l'attribuzione delle quote di risorse del "Fondo", e della successiva attività di valutazione da parte delle Commissioni, si è provveduto all'erogazione in favore dei comuni beneficiari delle risorse liquidabili alle condizioni fissate dai diversi bandi.

Durante la fase di elaborazione dei progetti dei comuni beneficiari ammessi al finanziamento per le annualità precedenti del "Fondo", sono pervenute al Dipartimento numerose richieste da parte di comuni che hanno riscontrato un notevole aumento dei costi delle materie prime per la realizzazione delle opere. Tale aumento è stato determinato da cause impreviste, e imprevedibili, che hanno alterato ed alterano in maniera significativa il costo dei materiali, ed è stato apprezzato con percentuali che vanno dall'8% sino a sfiorare il 20%, e quindi tali da richiedere una revisione del progetto, sia per la riduzione degli interventi previsti, sia nella definizione di più lotti funzionali da finanziare a valere su più annualità del "Fondo".

Il problema dell'aumento dei costi, come noto, è di grande rilevanza ed ha comportato l'introduzione di specifiche normative inerenti alla possibilità di adeguamento dei prezzi anche in caso di appalto in corso d'opera (in tal senso anche l'ANAC con i pareri nn. 34 e 37 del 6 settembre 2022).

Considerata, altresì, l'esiguità della dotazione finanziaria del "Fondo" per l'annualità in corso (2023), che, come già precisato, ammonta a complessivi 5.000.000,00 euro, si ritiene di maggiore efficacia destinare tali risorse:

- alla copertura dei maggiori costi, rilevati in sede di redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alla proposta approvata per le annualità precedenti;
- alla realizzazione di opere complementari che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale. Infatti, adottando i criteri di ripartizione del d.P.C.m. 21 settembre 2020, la quota per ogni comune appartenente alla macroarea Valle d'Aosta risulta pari ad euro 96.590,91 (193.181,81 euro per i comuni oggetto di fusione) mentre, per quelli appartenenti alla macroarea Friuli-Venezia Giulia,

GV



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali*

*Servizio per le Attività internazionali del sistema delle Autonomie*

risulta pari ad euro 102.678,57 (205.357,18 euro per i comuni oggetto di fusione). Tali somme sono da considerarsi al lordo dell'IVA e degli ulteriori oneri gravanti sull'appalto e non ricompresi alla voce "lavori e oneri della sicurezza".

Dato atto di quanto sopra esposto, si è ritenuto di destinare le risorse del Fondo 2023 per le attività sopra esplicitate, adottando i corrispondenti criteri di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, in favore dei comuni beneficiari ammessi ai finanziamenti relativi alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 del "Fondo", proponendo, al contempo, una forte semplificazione nelle modalità di verifica di ammissibilità delle richieste da parte dei comuni interessati.

Si rappresenta che, a tal fine, il testo che viene sottoposto a valutazione delle competenti Commissioni Parlamentari contiene diversi snellimenti procedurali. Lo stesso si attiene, in quanto ai criteri e ai destinatari del "Fondo", al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020 (per lo schema di quest'ultimo decreto v. XVIII legislatura, atto n. 176).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I  
(Cons. Giovanni Vetrutto)



Firmato digitalmente da  
VETRITTO GIOVANNI  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

**D.P.C.M. xx/xx/2023**

**Modalità di erogazione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023”.**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

VISTO l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, e successive modificazioni, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» (di seguito “Fondo”), e prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo sulla base dei criteri di ripartizione;

VISTO l'articolo 2, commi 117 e 117-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha istituito un diverso sistema perequativo a favore dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, il quale ha previsto che le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 107, della citata legge n. 191 del 2009, e pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano sono stati esclusi dal finanziamento del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 12, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 e del 3 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° settembre del 2016, recante i compiti dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali - Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, tra i quali rientrano quelli inerenti ai finanziamenti di fondi tematici relativi alle aree svantaggiate;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», il quale



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

dispone, all'articolo 20-*bis*, che “il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli e l'On. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati, rispettivamente, Ministro senza portafoglio e Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante “Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”;

RITENUTO necessario, limitatamente all'anno 2023, di definire le modalità di erogazione del Fondo e prevedere per tale annualità che lo stesso sia ripartito in base ai criteri già stabiliti all'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020;

RITENUTO, per l'anno 2023, in considerazione del notevole aumento dei costi dei materiali e dell'esigua entità delle risorse del Fondo, di destinarle, ad integrazione dei finanziamenti già assentiti, ai progetti presentati dai destinatari del Fondo medesimo per le annualità 2018-2020, 2021 e 2022, e in particolare al finanziamento dei maggiori costi per la realizzazione delle opere principali, dei costi di realizzazione di opere complementari a quelle principali o al finanziamento di entrambe le categorie di costi sopra definite;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di confermare, nell'ambito del presente decreto di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per l'anno 2023, anche l'asseverazione dei comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale già sancita con il citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, sulla base della certificazione dell'elenco dei comuni operata da parte dell'Istituto geografico militare e comunicata con nota al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 23 gennaio 2008, n. 1707;

CONSIDERATO che l'elenco dei comuni confinanti delle due macroaree Regione autonoma Valle d'Aosta e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia risulta quello di cui all'allegato 1 al presente decreto;

RITENUTO di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso di fusione o di



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

incorporazione in un altro Comune, attribuendo a tali comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti;

VISTE la nota del 13 settembre 2023, prot. MIN\_CALDEROLI 3359, di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, e la nota del 2 ottobre 2023, prot. MEF GAB 40445, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto sullo schema di decreto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 ottobre 2023 e riportato nel repertorio degli atti n. 140/CU del 12 ottobre 2023;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari del Senato, che, nel corso della seduta del \_\_\_\_\_ 2023, hanno espresso il proprio parere \_\_\_\_\_;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati che, nella riunione del \_\_\_\_\_ 2023, hanno espresso parere \_\_\_\_\_;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

### **DECRETA**

#### *Art. 1*

#### ***(Oggetto e definizioni)***

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, per l'annualità 2023 è destinata a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le annualità precedenti, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonché ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate.

2. Ai fini cui al comma 1, costituiscono:

a) «annualità precedenti» le annualità 2018-2020, 2021 e 2022;

b) «macroarea» il complesso dei comuni confinanti con una stessa Regione autonoma;

c) ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007, «aree territoriali svantaggiate confinanti» i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale;

d) «maggiori oneri» i maggiori costi da sostenere per la realizzazione delle opere principali, come derivanti dall'applicazione dei vigenti prezzari regionali;

e) «opere principali» e «opere complementari» rispettivamente, le progettazioni approvate e ammesse al finanziamento e le opere che, da un punto di vista tecnico – esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale.



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### **Art. 2**

#### ***(Destinatari del Fondo)***

1. I destinatari del Fondo sono i comuni beneficiari dei finanziamenti relativi alle annualità precedenti del Fondo stesso, i cui territori confinano con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono, rispettivamente, la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

### **Art. 3**

#### ***(Criteri per la ripartizione del Fondo)***

1. La ripartizione del Fondo è effettuata sulla base dei criteri, di seguito riportati, introdotti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020 ed utilizzati per l'assegnazione del Fondo:
  - a) 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta;
  - b) 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, di cui all'articolo 2, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1 del presente decreto, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro Comune, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, è conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile è proporzionalmente definito.
3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche di finanziamento, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi al 2023.
4. Con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

### **Art. 4**

#### ***(Domanda di finanziamento)***



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1.
2. Nel caso di realizzazione di opere complementari, il finanziamento è destinato alla progettazione e alla realizzazione di tali opere.
3. Le richieste possono prevedere cofinanziamenti. Nel caso di cui al presente comma, il Comune interessato garantisce il cofinanziamento con delibera comunale, da trasmettere in allegato alla domanda di finanziamento.
4. Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e le condizioni per l'erogazione del finanziamento sono definite, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto dal presente decreto, con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Ufficio I per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali (di seguito Ufficio I).

### **Art. 5**

#### ***(Verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento)***

1. L'ammissione al finanziamento è subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni poste, in attuazione del presente decreto, nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento di cui all'articolo 4.
2. La verifica di ammissibilità è effettuata dall'Ufficio I, che, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
3. Per le opere complementari la verifica è condotta con riguardo al progetto definitivo o esecutivo approvato dal Comune e trasmesso all'Ufficio I, in allegato alla presentazione della domanda di finanziamento.

### **Art. 6**

#### ***(Pubblicazione dell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento)***

1. Con provvedimento dell'Ufficio I è adottato l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea, con le relative quote di finanziamento.
2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine di 5 giorni successivi all'adozione.
3. La pubblicazione dell'elenco, di cui al comma 1, vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica del soddisfacimento delle condizioni poste nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalità di presentazione delle domande e alle condizioni per l'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 4, comma 4.

### **Art. 7**



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### ***(Procedure di finanziamento)***

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 6, l'Ufficio I, con decreto di liquidazione eroga il finanziamento assegnato ai comuni beneficiari.

### **Art. 8**

#### ***(Monitoraggio e revoca dei finanziamenti)***

1. La valutazione della conformità e la verifica della realizzazione degli obiettivi delle opere principali, anche in relazione alla eventuale presenza di maggiori oneri per la realizzazione delle opere oggetto del presente decreto, nonché la verifica della realizzazione delle opere complementari, sono eseguite dalle regioni competenti, in raccordo con l'Ufficio I.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può stipulare con le singole regioni interessate specifico protocollo d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione delle opere oggetto del presente decreto che presentano maggiori oneri da sostenere per la realizzazione delle opere principali oppure delle opere complementari, il referente indicato dal Comune che ha avanzato la domanda di finanziamento invia alla Regione competente una relazione finale del progetto, corredata della rendicontazione delle spese effettuate ai fini delle attività di cui al comma 1 da parte della Regione.

4. La Regione trasmette all'Ufficio I le risultanze della valutazione di cui al comma 1 per la successiva approvazione da parte di quest'ultimo. L'Ufficio I dà comunicazione degli esiti al Comune interessato.

5. Nel caso di esito negativo della valutazione e della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni interessate, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono all'Ufficio I una documentata relazione, proponendo la revoca totale o parziale del finanziamento statale. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, l'Ufficio I richiede ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

### **Art. 9**

#### ***(Disposizioni finanziarie)***

1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALFREDO MANTOVANO



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

## **Allegato 1**

**Comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia**

<b>Numero</b>	<b>Macroarea</b>	<b>Comuni beneficiari</b>	
1	Valle d'Aosta	Alagna Valsesia	Incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine
2		Andorno Micca	
3		Biella	
4		Callabiana	
5		Carema	
6		Ceresole Reale	
7		Graglia	
8		Locana	
9		Noasca	
10		Piedicavallo	
11		Pollone	
12		Quincinetto	
13		Rassa	
14		Ronco Canavese	
15		Sagliano Micca	
16		Settimo Vittone	
17		Sordevolo	
18		Traversella	
19		Valprato Soana	
20		Valchiusa	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
21	Friuli-Venezia Giulia	Alpago	Fusione che ha coinvolto un Comune di confine
22		Annone Veneto	
23		Chies d'Alpago	
24		Cinto Caomaggiore	
25		Cordignano	
26		Domegge di Cadore	
27		Fossalta di Portogruaro	
28		Fregona	
29		Gaiarine	



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

30		Gorgo al Monticano	
31		Gruaro	
32		Longarone	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
33		Lorenzago di Cadore	
34		Mansuè	
35		Meduna di Livenza	
36		Ospitale di Cadore	
37		Perarolo di Cadore	
38		Pieve di Cadore	
39		Portobuffolè	
40		Pramaggiore	
41		San Michele al Tagliamento	
42		Santo Stefano di Cadore	
43		Sarmede	
44		Soverzene	
45		Tambre	
46		Teglio Veneto	
47		Vigo di Cadore	



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Gentile Sottosegretario,

Le invio, in allegato, lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, stabilisce le modalità di erogazione, per l'annualità 2023, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Sullo schema di decreto sono stati acquisiti il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 2 ottobre 2023, e il parere favorevole della Conferenza unificata, nella seduta del 12 ottobre 2023.

Lo schema di decreto, ai sensi del citato articolo 6, dovrà essere trasmesso alle Camere, con la relazione e il parere della Conferenza unificata (in allegato), ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

*Roberto Calderoli*



Firmato digitalmente da  
CALDEROLI ROBERTO  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

---

Alfredo Mantovano  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
*Per interoperabilità*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di erogazione del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023".**

Rep. atti n. 140/CU del 12 ottobre 2023.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna seduta del 12 ottobre 2023:

**VISTO** l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo, altresì, che le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. DAR n. 22527 del 5 ottobre 2023, il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze al prosieguo del procedimento, ha richiesto, ai fini dell'acquisizione del previsto parere sullo schema di decreto in oggetto, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che il citato schema di decreto è stato diramato dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con nota prot. DAR n. 22555 del 5 ottobre 2023, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 9 ottobre 2023, durante la quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dell'ANCI hanno espresso avviso favorevole sul testo del provvedimento;

**VISTI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di erogazione del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da  
D'AVENA PAOLA  
C=IT

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da  
CALDEROLI ROBERTO  
C=IT



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

IL CAPO DI GABINETTO

Al Capo di Gabinetto  
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie  
Cons. Claudio Tucciarelli

*e, p.c.:*

Al Capo di Gabinetto  
del Sottosegretario di Stato alla Presidenza  
del Consiglio dei ministri  
Cons. Nicola Guerzoni

All' Ufficio legislativo economia

Al Dipartimento della Ragioneria  
generale dello Stato

OGGETTO: Decreto di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni – Annualità 2023.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio con nota prot. 3359 del 13 settembre 2023, ai fini dell'acquisizione del preventivo concerto di questa Amministrazione.

Al riguardo, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si rappresenta che non vi sono motivi ostativi all'ulteriore seguito del provvedimento, che si chiede di voler integrare inserendo in calce il gruppo firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

*Il Capo di Gabinetto  
Avv. Stefano Varone*

*Firmato digitalmente*